



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 26 del 27/07/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI DOSOLO E
COMUNE DI VIADANA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE.**

L'anno **duemilaventuno ventisette** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Assente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Assente
NOVELLINI GAETANO	Presente
BOZZOLINI MARCO	Presente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Assente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 26 del 27/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI DOSOLO E VIADANA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE.

Il SINDACO illustra il punto in approvazione ; dopodiché sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- I comuni di Borgo Virgilio e Dosolo gestiscono in forma associata dal 2017 la funzione di segreteria generale tramite convenzione, con funzione di comune capo attribuita al Comune di Borgo Virgilio;
- con nota del 16/11/2020 acquisita al prot. n.28141 del 23/11/2020 il sindaco del Comune di Borgo Virgilio – capofila della convenzione- ha comunicato l'intenzione di recedere unilateralmente dalla convenzione;
- con provvedimento assunto in data 21/12/2020 il Comune di Borgo Virgilio ha approvato il recesso dalla convenzione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 22/12/2020 il Comune di Dosolo ha preso atto del recesso unilaterale dalla convenzione di segreteria comunale del Comune di Borgo Virgilio e del conseguente scioglimento della convenzione a partire dal 01/01/2021;

Visti:

- il decreto della Prefettura di Milano-Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali n.8906 del 14/01/2021 col quale si autorizza la Dott.ssa Roberta Borghi alla reggenza presso la sede di segreteria del Comune di Dosolo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 e il decreto sindacale n.3 del 16/01/2021;
- il decreto della Prefettura di Milano – Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali n.8962 del 16/03/2021 con il quale si proroga la reggenza della Dott.ssa Roberta Borghi sino al 31/08/2021, e il decreto sindacale n. 6 del 26/03/2021;

Considerato che i Comuni di Dosolo e Viadana hanno deciso di stipulare una convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n.465 del 4/12/1997;

Richiamati i sottoindicati articoli del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) :

- l'art. 97 prevede come obbligatoria la figura del Segretario Comunale e ne specifica le funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, oltre che di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti – dipendenti e di coordinamento delle loro attività, salva ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitogli dal Sindaco;
- l'art.98 comma 3 che consente ai comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio del segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla competente Sezione regionale dell'Agenzia ora Ministero dell'Interno;
- l'art.30, in ordine alla stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine di svolgere

in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

-l'art.99 il quale specifica che il segretario dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali.

Esso dispone, inoltre, che la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco e che il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario;

Richiamato l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, con il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte di comuni, contempla la facoltà per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'ex-Agenzia, di stipulare tra loro, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, convenzioni per l'ufficio segreteria;

Visto che lo stesso art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465 dispone che le convenzioni sopra richiamate debbano stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

Rilevato che l'art. 16-ter, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali", del DL 162/2019 (c.d."Milleproroghe 2020"), convertito con modificazioni in Legge n.8/2020, interviene ai commi da 11 a 13 in materia di convenzione di segreteria comunale e provinciale riscrivendone le regole;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno 21.10.2020, il quale, in applicazione a quanto previsto dal co.12 del predetto art. 16 - ter del DL 162/2019, definisce le modalità e la disciplina di dettaglio del nuovo sistema classificatorio;

Preso atto che il Comune di Dosolo intende svolgere in forma associata il servizio di segreteria comunale con il Comune di Viadana a far data dalla presa di servizio del segretario titolare e per una durata di due anni come da bozza di convenzione che si compone di n.11 articoli e che, allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto, altresì, che:

-Il Comune di Viadana ha una popolazione residente pari a n.19713 abitanti e la segreteria dello stesso è classificato in 2^a classe;

-Il Comune di Dosolo ha una popolazione residente pari an.3353 abitanti e la segreteria dello stesso è classificata in 3^a classe;

-Il Comune capo convenzione risulta quindi essere individuato nel Comune di Viadana, il quale provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretari comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico del Comune di Dosolo;

-la segreteria convenzionata, ai fini della nomina del titolare e sulla base della somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati, risulta essere classificata in 2^a classe;

-Le spese di segreteria verranno ripartite per il 66,6% (24 ore su 36) in capo a Viadana, per il 33,4% (12 ore su 36) in capo a Dosolo;

Visto:

- il testo dello schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, composto di n.11 articoli ed allegato alla presente

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- il vigente CCNL dei segretari comunali e provinciali;

Ritenuto di approvare il testo del relativo schema di accordo;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.9 consiglieri presenti e votanti

delibera

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, la nuova convenzione di segreteria comunale con il Comune di Viadana, composta da n. 11 articoli che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la nuova convenzione durerà due anni a decorrenti dalla data di presa in servizio del segretario titolare, fatti salvi tutti i diritti di recesso, scioglimento ecc. previsti nella convenzione medesima,
- di dare atto, inoltre, che la convenzione è sede di segreteria comunale di classe 2^ e che la nomina del Segretario Comunale a cui assegnare la sede è di competenza del Comune di Viadana;
- di dare atto che la richiamata convenzione sarà sottoscritta da ciascuno dei sindaci dei comuni aderenti e successivamente trasmessa al Ministero dell'interno – albo regionale dei segretari comunali e provinciali, Sezione Lombardia;
- di dichiarare il presente provvedimento , con separata votazione unanime e favorevole, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA